

## 31/07/2019 - Emendamento al DI Crescita, prepensionamento con 5 anni di anticipo

I lavoratori che si trovino a non piú di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano maturato il requisito contributivo minimo per tale diritto, potranno usufruire di uno scivolo pensionistico se assunti da aziende con piú di 1000 addetti. Questo &egrave; previsto da un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera nel corso della conversione in legge del decreto-legge n.34/2019 (cd. decreto crescita). Questa previsione &egrave; inserita nel contratto di espansione in via sperimentale per il biennio 2019-2020, previo accordo con il Ministero del Lavoro e le rappresentanze sindacali. Sempre nell'ambito dell'accordo sindacale si potranno predisporre, appunto, il pagamento a carico dell'azienda di uno scivolo pensionistico per anticipare l'uscita della forza lavoro, ma questo solo per coloro che si trovano a non piú di cinque anni dal raggiungimento della pensione. Chiaramente tale possibilitá &egrave; prevista solo qualora si proceda all'assunzione di nuove professionalitá da inserire all'interno dell'azienda.

Entrando pertanto nello specifico, l'impresa potrรก concedere ai dipendenti un'indennitá mensile adeguata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui si trovino a non piú di 5 anni dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia che, per il momento, &egrave; fissata a 67 anni di etá o dalla pensione anticipata ovvero 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini &egrave; di 41 anni e 10 mesi per le donne. Il datore di lavoro potrรก proporre tale scivolo solo nel caso in cui il lavoratore abbia maturato il requisito minimo contributivo per la pensione di vecchiaia ossia 20 anni di contribuzione.

Qualora l'interessato ha la possibilitá di raggiungere prima la pensione anticipata, il datore di lavoro dovrรก versare i contributi previdenziali necessari al conseguimento del diritto, senza considerare il periodo giรก coperto dalla contribuzione figurativa.

Il lavoratore che non si trova nelle condizioni di poter beneficiare di tale prepensionamento, potrรก avere una riduzione dell'orario di lavoro. &egrave; vero che, in questi casi, non sarรก il lavoratore a scegliere ma &egrave; una procedura che potrรก essere attivata a discrezione dell'azienda.